**Decreto legge 4 marzo 2022, n.24**

 Art. 5

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°

aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente

decreto, e' inserito il seguente:

 «Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema

educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e' fatto

obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

 a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro

utilizzo:

 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di

persone;

 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto

interregionale;

 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario

passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta

Velocita';

 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad

offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o

periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o

regionale;

 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di

scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

 b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora

utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita'

turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

 c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al

chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale

cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in

altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni

sportivi.

 **2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da**

**quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private,**

**e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare**

**dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**

 3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali

assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di

protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del

ballo.

 4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione

delle vie respiratorie:

 a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

 b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una

persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del

dispositivo;

 c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

 5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le

caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia

garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non

conviventi.

 6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,

sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma

1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al

medesimo comma 1.

 7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai

commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto

delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

 8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i

lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale

(DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi

domestici e familiari.».

 Art. 7

 Graduale eliminazione del green pass rafforzato

 1. All'articolo 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in

materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da

vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, a

decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: **«1. Dal 1° al 30 aprile**

**2022, sull'intero territorio nazionale, e' consentito esclusivamente**

**ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da**

**vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato,**

**l'accesso ai seguenti servizi e attivita':**

 a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di

contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi adibiti a

spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per

gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione

dell'eta' o di disabilita';

 b) convegni e congressi;

 **c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le**

**attivita' che si svolgono al chiuso** e con esclusione dei centri

educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative

attivita' di ristorazione;

 d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle

cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati che

si svolgono al chiuso;

 e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';

 f) attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e

locali assimilati;

 g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al

pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si

svolgono al chiuso.».

 b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.